

Sentenza n. 5027/2014 pubbl. il 08/05/2014

12 GIU. 2014 RG n. 14666/2013

2 cl

2° copie Es. Proc. X 13

TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n.

Richiedente *Turra*

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/3/73 N. 533)

Napoli, 15/5/2014

Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli

SEZIONE LAVORO

STUDIO LEGALE
Avv. Sergio Turrà
Palazzo
Napoli
12 GIU 2014
copie proc.
Moues

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Carmen Lombardi, pronuncia la sentenza alla udienza di discussione dell'08/05/2014 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14666/2013 R.G.

TRA

MIGLIACCIO LUCIA, ALVINO ALFREDO, CORSI TULLIO, CAROFALO DOMENICO, MARINO AMALIA, MONACO CIRO, PALUMBO VINCENZA, PECORARO FRANCESCO, PIROZZI SALVATORE, RICCARDO ANTONIO, ROSOLINO ALESSANDRO, SINESIO PATRIZIA, VELLA GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli, alla via G. Sanfelice, n. 24, come da procura a margine del ricorso

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia, n. 81

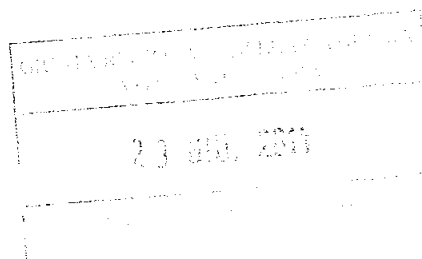
RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

1.- Gli istanti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la Regione Campania chiedendone la condanna al pagamento, sulle somme corrisposte spontaneamente, degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 1/9/1986 al 30/3/2003 e della rivalutazione monetaria sulle stesse dal 1/9/1986 al 31/12/1994 nonché al pagamento di quanto illegittimamente trattenuto con gli interessi dal marzo 2003, nella misura quantificata in ricorso, spese vinte.

La Regione si è costituita tardivamente in giudizio ed ha eccepito la prescrizione quinquennale; nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande di cui ha chiesto il rigetto.

2.- Il ricorso è parzialmente fondato.



35737

Firmato Da: LOMBARDI CARMEN Eneaso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7a143

I ricorrenti deducono di essere stati assunti con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ENAIIP CAMPANIA dal 16/11/1978 al 31/7/1979 per lo svolgimento di corsi di formazione professionale, prorogato fino al 30/11/1979; che in virtù della delibera n.159/1 del consiglio regionale gli enti provvedevano ad utilizzarli nelle attività formative; che la Giunta Regionale con delibera n.4980 del 4/6/1981 disponeva il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali relativi al servizio prestato per l'ENAIIP; che con legge regionale n.24 del 22/4/1982 era istituito l'albo degli operatori della formazione della regione Campania a cui potevano accedere gli esercenti attività presso i centri di formazione di cui all'art.6 della legge 77/40; che con legge regionale n.62 del 6/10/1982 essi erano inclusi nell'albo degli operatori della formazione professionale e ai sensi dell'art.1, 2° comma, veniva riconosciuto lo status di lavoratori a tempo indeterminato fin dall'11/12/1978; che l'art.32 della legge 9/7/1984 istituiva un ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale e prevedeva a domanda una procedura concorsuale; che con legge n.14 del 18/7/1991 era disposto l'inquadramento in sovrannumero nei ruoli regionali del personale vincitore del concorso di cui alla legge n.32/84, a far data dal 1/1/1992 con il riconoscimento del diritto, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che inopinatamente con delibera n.5331 del 25/7/1991 veniva loro negato l'inquadramento nel ruolo speciale dall'1/9/1986 al 31/12/1991.

Affermano, quindi, di avere adito il TAR per ottenere tale riconoscimento; nelle more, la Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile 2000, n. 109, ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 3 e 97 cost., dell'art. 2 commi 1 e 2 l. reg. Campania 18 luglio 1991 n. 14, in quanto irragionevolmente stabilisce, con efficacia retroattiva, una arbitraria equiparazione, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura; di seguito, con la legge regionale n.2/2001 è stato previsto il diritto ad ottenere il pagamento di una somma commisurata alla anzianità maturata dal 31/8/1986 presso l'ente di provenienza, sia pure in misura inferiore a quanto in godimento all'atto dell'iscrizione nei ruoli regionali; tuttavia, solo nel marzo 2003 la Regione Campania ha corrisposto il pagamento degli importi maturati dal 1/9/1986 al 31/12/2002 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa, senza il pagamento degli accessori; inoltre, sulle somme corrisposte è risultata operata una trattenuta e l'emolumento retributivo di cui alla legge regionale n.2/2001 è stato corrisposto solo a marzo 2004 con omissione del pagamento per i dodici mesi del 2003 e per la 13° mensilità.

In base alla prospettazione attorea, tre sono le doglianze formulate: 1) la mancata corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull'emolumento percepito a marzo 2003 a

titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa; 2) il tardivo pagamento dell'emolumento retributivo; 3) la decurtazione in busta paga della retribuzione con la voce "rec. tass sep."

La Regione Campania ha tardivamente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti; nel merito, ha contestato il *dies a quo* della decorrenza degli accessori e ha dedotto che nello statino paga di marzo 2003 i conguagli corrisposti sono stati effettuati sulla base dei decreti di reinquadramento individuali datati 7/6/2002 applicativi della legge regionale 2/2001.

3.- Quanto alla pretesa corresponsione degli accessori a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa, appare condivisibile la prospettazione della Regione Campania che ha fissato il *dies a quo* a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n.2 del 20.03.2001. In effetti, a seguito della pronuncia di incostituzionalità, assume valore dirimente la nuova formulazione dell'art.1 comma 1 della L.R.n.14/91 nella parte in cui prevede l'inquadramento del personale di cui trattasi nei ruoli regionali con decorrenza dal 1.09.1986 e l'applicazione ad esso, a tutto il 31.12.1991, del trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 23/89 e dal successivo accordo. Tale operazione, configurata all'indomani della dichiarata incostituzionalità dell'art. 1 della legge 14/91, ha inteso ovviare all'ingiustificato privilegio riscontrato dalla Consulta in quanto irragionevolmente si stabiliva, con efficacia retroattiva, una arbitraria equiparazione, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli retributivi, sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.

È consolidato, in ambito di giustizia amministrativa, il carattere costitutivo dell'inquadramento nei ruoli della Regione Campania per effetto della legge 2/2001 (cfr Tar 752/2012, 1247/2011); a tale orientamento il Tribunale ritiene di aderire, anche per le considerazioni di seguito enunciate.

La retrodatazione dell'inquadramento nei ruoli regionali, a decorrere dal 1.09.1986 è prevista testualmente dall'art.4. 1° comma nei seguenti termini: "*L'articolo 1, 1° comma, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così modificato: "Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali"*".

Emerge dunque la valorizzazione normativa del servizio prestato nel periodo dal 1/9/1986 al 31/12/1991 come servizio di ruolo secondo il livello previsto dalla tabella allegata alla LR 32/84 e la previsione del trattamento giuridico ed economico ex lege 23/89 e segg.; tuttavia, in coerenza con la pronuncia di incostituzionalità, devono ritenersi esclusi gli effetti del riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dai partecipanti alla formazione professionale, ai fini sia retributivi, sia relativi all'anzianità pregressa.

Non è infatti in discussione il trattamento economico erogato e la qualifica riconosciuta durante il periodo anzidetto.

Pertanto, l'emolumento retributivo di cui si controverte, consacrato nell'art.3 della legge 32/84 deve considerarsi conseguente alla modifica della norma risultante dall'articolo 4, comma 2 della legge Regione Campania 28 febbraio 2001, n. 2 che ha così statuito *"La disposizione, prevista al 3° comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere " (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza"*, cosicché la formulazione in vigore è la seguente: *"Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale << assegno ad personam >> ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza"*.

Da tale ricostruzione emerge in modo inequivoco che la legge regionale non può considerarsi, come propongono i ricorrenti, un atto normativo ricognitivo di debito, bensì si atteggia quale fonte provvedimentale attributiva di un trattamento economico innovativo, perché conseguente alla pronuncia di incostituzionalità che ha delimitato l'ambito di operatività, conforme a Costituzione, dell'operazione organizzativa del personale dell'ex formazione professionale.

Il pagamento dell'emolumento a marzo 2003 è dunque tardivo rispetto alla data della promulgazione della legge regionale n. 2/2001 e da tale data maturano in favore dei ricorrenti gli interessi legali ex art.22,36 ° comma della legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n.459/2000.

Per la quantificazione possono utilizzarsi i conteggi attorei allegati alle note difensive in quanto correttamente elaborati ed non contestati specificamente.

4.- Quanto alla domanda di pagamento dell'emolumento per il periodo marzo 2003 - febbraio 2004, la Regione, a fronte dell'allegazione del mancato adempimento, non ha dedotto alcuna circostanza idonea a giustificare l'omesso pagamento; di conseguenza, va condannata alla corresponsione delle somme indicate in ricorso per ciascuno dei ricorrenti.

5.- Riguardo alla terza doglianza attorea, relativa alla restituzione di somme trattenute nella busta paga di marzo 2003, gli istanti hanno evidenziato nelle note difensive che la convenuta non avrebbe contestato e dedotto alcunché in riferimento alla domanda restitutoria, di talché essa dovrebbe soggiacere alle conseguenze della sua difesa rendendo incontestabile la quantificazione da essi operata.

La tesi non è condivisibile.

Nel caso in esame si controverte in materia di indebito oggettivo, avendo inteso la Regione, con la voce in busta paga "rec comp.ze TS", ripetere somme illegittimamente erogate: la difesa dell'Ente consiste, infatti, nell'affermare che, per quelli tra i ricorrenti che hanno subito il "rec" (recupero), i conguagli corrisposti sono stati effettuati sulla base dei decreti di reinquadramento individuali datati 7/6/2002 applicativi della legge regionale 2/2001.

Si ricorderà, infatti, che nel marzo 2003 la Regione ha spontaneamente versato gli importi maturati dall'1.9.1986 al 31.12.2002 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa.

Ed allora è utile richiamare i principi giurisprudenziali in materia elaborati in materia di indebito oggettivo, sia pure in materia previdenziale, ma qui applicabili in virtù del loro dichiarato carattere generale.

Le Sezioni unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate nel senso che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. civ., sez. un., 04-08-2010, n. 18046; Cass. civ., sez. lav., 20-01-2011, n. 1228).

Evidentemente tale principio può trovare applicazione soltanto qualora *"nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza"* (cfr. Cass. lav. 05.1.2011, n. 198).

Mutuando tali principi nel caso in esame, dalla busta paga di marzo 2003 risulta indicata la causale della trattenuta, sia pure con una sigla alfabetica; la coeva corresponsione di "arr com.ze ts" lascia intendere che per la medesima causale sugli arretrati sono state operate trattenute, risultando dal conguaglio somme non dovute.

Sarebbe stato quindi onere dei ricorrenti, non già limitarsi a produrre tali buste paga, bensì dedurre e provare che in base al trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, gli arretrati percepiti erano coerenti con la corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali, non residuando alcuna differenza da congruare.

Di tanto non vi è traccia nei ricorsi e la produzione documentale non offre adeguati spunti valutativi, per cui la domanda restitutiva va rigettata.

Il ricorso va perciò accolto nei limiti di cui in dispositivo e le spese, stante la parziale reciproca soccombenza, restano compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme:

- **MIGLIACCIO LUCIA: € 657,84;**
- **ALVINO ALFREDO: € 657,84;**
- **CORSI TULLIO: € 657,84;**
- **GAROFALO DOMENICO: € 657,84;**
- **MARINO AMALIA: € 657,84;**
- **MONACO CIRO: € 657,84;**
- **PALUMBO VINCENZA: € 657,84;**
- **PECORARO FRANCESCO: € 657,84;**
- **PIROZZI SALVATORE: € 657,84;**
- **RICCARDO ANTONIO: € 657,84;**
- **ROSOLINO ALESSANDRO: € 657,84;**
- **SINESIO PATRIZIA: € 657,84;**
- **VELLA GIUSEPPE: € 536,13;**

2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in data 08/05/2014.

il Giudice
dott.ssa Carmen Lombardi

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo e tutti gli Ufficiali Giudiziari che
chiamano spediscono esecuzione il presente titolo, al
Ministro di Giustizia tutti gli uffici
con riserva
Ca
Napoli, Sezione
richiesta del.....

Napoli, 28 GIU 2014

F. b

V° per
Napoli, 11 GIU 2014

IL CANCELLIERE
h3x

STP
Avv. L.
Paterno
L. 11/11/11
Napoli
Tel. 081/231111

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.

DIO LUC
REGIO
CAMPANIA
10/06/2014
0015010

UNEP CORTE DI APPELLO DI N.
lo Uff. Giud. No. 1001, in via S. Lucia 81, a
destinatario mediante consegna di copia
del copia **Cascone Maria Fortuna**
18 GIU 2014
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCALBERTO